

227 Ripartizioni parziali - Dlgs 14/2019 -Art. 113 (Ripartizioni parziali). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 227 Ripartizioni parziali

1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

- a) ai creditori ammessi con riserva;
- b) ai creditori oppositori a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
- c) ai creditori oppositori la cui domanda è stata accolta quando la sentenza non è passata in giudicato;
- d) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.

2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute. In questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel comma 1 deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.

3. Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 113 (Ripartizioni parziali). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

- 1) ai creditori ammessi con riserva;
- 2) ai creditori oppositori a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
- 3) ai creditori oppositori la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;

227 Ripartizioni parziali - Dlgs 14/2019 -Art. 113 (Ripartizioni parziali). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.

Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.

Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

Documenti collegati:

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - ripartizione - progetto - Corte di Cassazione , Sez. U , Sentenza n. 24068 del 26/09/2019 \(Rv. 655120 - 02\)](#)

Progetto di riparto fallimentare del curatore - Reclamo ex art. 26 o art. 36 l.fall. - Legittimazione di qualunque controinteressato - Restanti creditori ammessi al riparto - Integrazione del contraddittorio - Necessità. In tema di riparto fallimentare, ai sensi dell'art. 110 l.fall. (nel testo

[Impugnazioni civili - cassazione \(ricorso per\) - provvedimenti dei giudici ordinari \(impugnabilità\) - provvedimenti in materia fallimentare - Corte di Cassazione , Sez. U , Sentenza n. 24068 del 26/09/2019 \(Rv. 655120 - 01\)](#)

Piano di riparto parziale predisposto dal curatore - Reclamo al giudice delegato - Reclamo al tribunale - Decreto che dichiara esecutivo il piano di riparto - Impugnabilità in Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità. È ammissibile il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost.,

[227 Ripartizioni parziali - Dlgs 14/2019 -Art. 113 \(Ripartizioni parziali\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 227 Ripartizioni parziali - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 113 (Ripartizioni parziali). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente |red Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento -](#)

227 Ripartizioni parziali - Dlgs 14/2019 -Art. 113 (Ripartizioni parziali). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20225 del 31/07/2018 \(Rv. 649911 - 01\)](#)

Chiusura del fallimento – Accantonamenti discrezionali disposti dal giudice delegato in favore di creditori non ammessi allo stato passivo - Legittimità - Modalità di attuazione - Fattispecie. La chiusura del fallimento di una società disposta, per l'integrale avvenuto pagamento dei creditori
.....

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello